



ORDINANZA SINDACALE numero 133 del 17 ottobre 2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS – ORDINANZA SINDACALE DI PROROGA MISURE DI CONTENIMENTO MERCATO COPERTO PIAZZA CAVOUR – APERTURE POMERIDIANE. – PROROGA .

L'anno duemilaventi addì 17 del mese di ottobre,

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virabili trasmissibili sars covid 19;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e s.m. e i. "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e in particolare:

- L'art. 1 comma 14 che stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o di ambiti analoghi, adottati dalla Regione o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- L'art. 1 comma 16 che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute del 30/04/2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del D.L. 25/03/2020 n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministero della Salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il DPCM del 13/10/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» in particolare:

- L'articolo 1 il quale dispone che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

VISTE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate in data 8/10/2020 dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ed allegate al DPCM 13 /10/2020;

Preso atto che linee di indirizzo sopra richiamate riferite alla scheda del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche pongono, tra l'altro, a carico dei Comuni la regolamentazione di detti mercati, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici ed ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Vista l'ordinanza sindacale n. 51 del 4 maggio 2020, prorogata con le ordinanze n. 72 del 4 giugno 2020 e n. 96 del 31 luglio 2020 aventi ad oggetto “Emergenza sanitaria corona virus – Ordinanza sindacale di applicazione di ulteriori misure di contenimento”, relativa all'obbligo per tutti coloro che accedano all'area del mercato coperto di Piazza Cavour, compresi gli operatori del mercato, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie;

Preso atto che la configurazione logistica del mercato di piazza Cavour rende estremamente problematico il contingentamento degli accessi che esistono su più punti e che l'affollamento che in più circostanze, nell'ambito giornaliero, si registra nel mercato alimentare di piazza Cavour determina oggettivamente il venir meno del distanziamento sociale creando conseguente pericolo di contagio per tutti coloro che nel mercato sono presenti a diverso titolo;

Ritenuto conseguentemente che continuino ad esistere le motivazioni, per adottare nuovamente Ordinanza ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 finalizzata a fronteggiare questa specifica situazione emergenziale in ambito Comunale, prevedendo l'obbligo di protezione delle vie aeree per chiunque sia presente nella piazza Cavour in occasione del mercato;

Vista la determinazione dirigenziale n° 1505 del 04/03/2020 avente ad oggetto: Commercio su aree pubbliche - Mercato giornaliero piazza Cavour - Proroga aperture pomeridiane martedì e venerdì;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 1913 del 24/03/2020 avente ad oggetto: Commercio su aree pubbliche - mercato giornaliero pza Cavour - Aperture pomeridiane periodo emergenza sanitaria DPCM 11/03/2020;

Considerato che gli operatori della piazza del Mercato, dato il particolare momento di emergenza sanitaria e di contenimento degli spostamenti continuano a svolgere anche una lodevole attività di consegna a domicilio, in particolar modo in favore dell'utenza più anziana;

Ritenuto che permangano le motivazioni per consentire di prolungare per tutta la durata dell'emergenza in atto, l'orario di vendita nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato fino alle ore 19,30, al fine di permettere una più ampia distribuzione nell'arco dell'intera giornata dell'utenza, nonché per consentire lo svolgimento dell'attività di consegna a domicilio,

Dato atto che chi non intenda prolungare l'orario di vendita e/o consegna a domicilio dovrà lasciare la piazza libera dalle strutture dopo le ore 14,00, mentre negli altri casi, anche di consegna a domicilio, sarà possibile al termine delle operazioni pomeridiane coprire le strutture e lasciarle in loco, fatta eccezione per le giornate di lunedì e giovedì pomeriggio, come sopra specificato;

Considerato che, al fine di garantire la distanza interpersonale prevista dal DPCM 8 marzo 2020 occorre che le strutture vengano posizionate in modo da distanziarsi sufficientemente tra loro, eventualmente occupando spazi resi disponibili dall'assenza di altri operatori, sulla base delle indicazioni impartite dal Corpo di PM;

Considerato che, al fine di evitare la manipolazione promiscua dei prodotti alimentari gli operatori dovranno garantire la fornitura agli avventori di guanti monouso;

Tutto ciò premesso

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa

- L'obbligo per tutti coloro che accedano all'area del mercato coperto di Piazza Cavour, compresi gli operatori del mercato, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie;
- Sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- La proroga del prolungamento dell'orario di vendita fino alle ore 19,30 del mercato giornaliero di Piazza Cavour nei giorni martedì, mercoledì, venerdì e sabato;
- Che gli operatori che non esercitano le attività di vendita e/o consegna a domicilio dopo le ore 14,00 sono tenuti alla rimozione delle proprie strutture, ai sensi del regolamento vigente;
- Che gli operatori che esercitano attività di vendita e/o consegna a domicilio sono autorizzati a lasciare le proprie strutture nell'area di mercato anche nelle ore notturne e sono tenuti a rimuovere ingombri e rifiuti a loro cura e spese;

- Che, al fine di evitare la manipolazione promiscua dei prodotti alimentari gli operatori dovranno garantire la fornitura agli avventori di guanti monouso;

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di 3.000,00 euro;

Spetta al Corpo di Polizia Municipale, nonché alle Forze di Polizia dello Stato e agli organi di vigilanza sanitaria, il controllo sul rispetto del presente disposto provvedendo altresì all'allontanamento dall'area di piazza Cavour dei trasgressori, salvo non si adeguino a quanto prescritto;

La presente Ordinanza ha efficacia per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 attualmente in corso, e potrà essere reiterata sussistendone le motivazioni in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria;

Il C.d.R. Mobilità del Comune è incaricato di collocare, all'atto della vigenza della presente Ordinanza, adeguata segnaletica agli accessi al mercato coperto di piazza Cavour indicante la prescrizione adottata e la sanzione prevista in caso di inottemperanza.

Il C.d.R. Commercio, a sua volta, è incaricato di notificare del presente provvedimento le associazioni di categoria degli operatori del mercato di Piazza Cavour

La presente Ordinanza diviene efficace con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della Spezia.

IL SINDACO

Pierluigi Peracchini